

## **CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO**

### **TRA**

Sogei S.p.A. - Società Generale d'Informatica -, con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 99 – 00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA 01043931003, nella persona dell'Ing. Cristiano Cannarsa, in qualità di Presidente ed Amministratore Delegato, giusta i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione in data 27/07/2012 ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma (di seguito per brevità anche “Committente”,

### **E**

la Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche “Impresa”,

### **PREMESSO CHE**

- a) l'art. 4, comma 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A., che svolgerà tali attività attraverso una specifica divisione interna garantendo per cinque esercizi la prosecuzione delle attività secondo il precedente modello di relazione con il Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A. le attività oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.A.”;
- b) l'art. 4, comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “(...)Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi”;
- c) in data 12 aprile 2013 la Sogei S.p.a. e la Consip S.p.A. hanno stipulato apposita convenzione- ai sensi del suddetto art. 4 comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135- disciplinante i rapporti- nel contesto dei rispettivi ruoli – relativamente alle attività relative al processo di approvvigionamento per le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le attività connesse e strumentali, che Consip, nella sua qualità di centrale di committenza svolge per Sogei.



- d) In forza di tutto quanto precede , Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse.
- e) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell'art.1S;
- f) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- g) Successivamente alla stipula da parte dell'Impresa, la Committente procederà alla sottoscrizione del contratto, di cui provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- h) il numero di repertorio del contratto è il seguente \_\_\_\_\_, il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: 6518129236;
- i) le attività oggetto del presente appalto non danno origine a rischi interferenti e pertanto non sussiste l'obbligo di redazione del DVRI. Pertanto gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza sono pari a zero;
- j) Il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S" .
- k) In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto.
- l) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" – Offerta tecnica; Allegato "III" - Capitolato tecnico; Allegato "IV" – Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara; "Allegato "V": - Linee Guida per l'accessibilità e l'usabilità dei siti Web") definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ARTICOLO 1 S**

Classificazione del documento: Consip public

Schema di Contratto per l'affidamento di servizi di sviluppo e

2 di 25

manutenzione di siti internet/intranet e di applicazioni documentali (ID 1699)

Allegato 4 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



## **OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

1. La Committente, nell'interesse proprio e/o dell'Amministrazione, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nell'Offerta Tecnica, nel Capitolato Tecnico nonché nelle Linee Guida per l'accessibilità e l'usabilità dei siti Web e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
  - a) **SERVIZI REALIZZATIVI SITI INTERNET/INTRANET:**
    1. Realizzazione e sviluppi siti web: realizzazione, evoluzione e manutenzione, compresi: i) sviluppo e manutenzione evolutiva; ii) manutenzione correttiva;
    2. Supporto specialistico: per la progettazione e rilascio in esercizio, compresa la progettazione dei test di sistema e il collaudo;
    3. Grafica: ideazione di progetti di comunicazione sia dal punto di vista grafico che dei contenuti, manutenzione e gestione dei layout; realizzazione dei progetti di siti Internet ed Intranet. L'attività – come meglio specificato nel Capitolato Tecnico (par. 3.1) - è suddivisa in: i) visual web design; ii) grafica web.
    4. Presidio: attività volta a garantire la continuità del servizio e il continuo aggiornamento – anche redazionale - dei siti internet/intranet.
  - b) **SERVIZI SULLA PIATTAFORMA DOCUMENTUM DI EMC2:**
    1. Parametrizzazione e personalizzazione: parametrizzazione, personalizzazione e manutenzione di applicazioni basate sulla piattaforma Documentum della società EMC2;
    2. Supporto specialistico: per l'analisi e la progettazione della piattaforma Documentum EMC2.
  - c) **SERVIZI SULLA PIATTAFORMA FILENET/OMNIFIND/ Watson Explorer DI IBM**
    1. Parametrizzazione e personalizzazione: parametrizzazione, personalizzazione e manutenzione di applicazioni basate sulla piattaforma IBM Filenet/Omnifind/ Watson Explorer;
    2. Supporto specialistico: per l'analisi e la progettazione della piattaforma Filenet/Omnifind/ Watson Explorer della società IBM.
2. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico.
3. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico, nonché relative appendici e nelle Linee Guida per l'accessibilità e l'usabilità dei siti Web.
4. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate in obiettivi o in prodotti secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.



5. L'Impresa prende atto ed accetta che la Committente non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo 16 S comma 1. Pertanto, tali servizi verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta della Committente e/o dell'Amministrazione e nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All'impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo che nei casi di cui all'articolo 17 S e 12 G.
6. L'Impresa prende atto e accetta che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, la realizzazione e la consegna dei prodotti indicati nel Capitolato tecnico e dettagliatamente previsti nei Piani di Lavoro.
7. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso le sedi indicate nel Capitolato tecnico.
8. La realizzazione/modifica del sito web dovrà garantire l'accessibilità da parte di tutti gli utenti internet.
9. E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 il Dott. \_\_\_\_\_.  
È designato Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il Dott. \_\_\_\_\_.
10. L'Impresa comunicherà alla Committente, entro 5 cinque giorni dalla data di stipula del contratto, il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.

## **ARTICOLO 2 S**

### **DURATA E AFFIANCAMENTO**

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 36 (trentasei) mesi solari decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto, oltre 12 (dodici) mesi, di manutenzione in garanzia. L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà contestualmente alla stipula ovvero nel rispetto dei termini di cui agli artt. 302 e 153 comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. Resta salvo quanto previsto dagli artt. 308 e 159 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. 2.
2. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di



sospensione si applicano le disposizioni previste dagli art. 308, 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.

4. Si precisa che, nei due mesi dalla stipula (o nel diverso termine indicato nell'Offerta Tecnica se migliorativo) l'Impresa potrà affiancare l'Impresa che attualmente svolge il servizio oggetto del presente contratto, al fine di acquisire le conoscenze necessarie al corretto svolgimento dei servizi richiesti o per collaborare alla soluzione di eventuali problemi di particolare rilevanza.
5. L'impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, negli ultimi due mesi di efficacia del presente contratto, ovvero alla scadenza di un singolo intervento, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale della Committente o a terzi da questa designati, nei limiti previsti nel Capitolato Tecnico. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate. Al periodo di affiancamento saranno applicate le medesime tariffe giornaliere, per figura professionale, applicate per lo svolgimento delle attività contrattuali.

### **ARTICOLO 3 S**

#### **OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA**

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi nonché lo sgombero dei materiali residui e l'ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente e/o dell'Amministrazione.
3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente e/o dall'Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione alla Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.



5. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, il fornitore nell'attività di realizzazione e/o modifica dei *Siti Web (ovvero, Applicazioni Internet rese disponibili su reti Intranet o su supporti, come CD-ROM e DVD, utilizzabili anche in caso di personal computer non collegato alla rete)*, oggetto del presente contratto, dovrà rispettare i requisiti di accessibilità stabiliti dal Decreto del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie 8 luglio 2005 - Allegato A, nonché dalle Linee Guida per l'Accessibilità e l'Usabilità dei Siti Web. Il Fornitore si impegna altresì a fare sì che le attività di realizzazione e/o modifica dei siti web siano coerenti con le indicazioni formulate nella Circolare della Agenzia per l'Italia Digitale n.61/2013 del 29 marzo 2013 avente ad oggetto le disposizioni del decreto legge 18/10/2012 n.179 convertito con modificazioni dalla L.17/12/2012, n.221; si impegna altresì a rispettare quanto previsto dagli art.53 e 54 del D.Lgs n.82/2005 relativamente alle caratteristiche e ai dati pubblici da esporre necessariamente e a quanto previsto dalle Linee Guida per i siti web delle PA emanate in riferimento all'art.4 della Direttiva n.8/2009 del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Si precisa che, laddove non vengano rispettati i requisiti suddetti secondo la normativa in materia di accessibilità, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.
6. La Committente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
8. L'impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

#### **ARTICOLO 4 S**

##### **PROPRIETÀ DEL SW SVILUPPATO E DEI PRODOTTI IN GENERE**

1. La Committente e/o l'Amministrazione acquisisce/acquisiscono il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
2. La Committente e/o l'Amministrazione potrà/potranno, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.



3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dalla Committente e/o dall'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Committente e/o all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore della Committente e/o dell'Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.
4. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà della Committente e/o dell'Amministrazione che ne potrà/potranno disporre liberamente.
5. L'impresa si impegna, altresì, a fornire, su eventuale richiesta di altre Amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni, per 4 (quattro) anni decorrenti dalla data di vigenza del presente contratto ai sensi della direttiva 19 dicembre 2003.
6. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della Committente e/o dell'Amministrazione.
7. Restano esclusi dalla titolarità della Committente e/o dell'Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 17 S "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

## ARTICOLO 5 S

### DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI

1. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione", comma 1, la dimensione delle prestazioni contrattuali da essa dovute per la realizzazione degli obiettivi, è determinata sulla base di quanto previsto dal bando. Il valore complessivo del contratto è pari a Euro 6.114.290,00 (seimilionicentoquattordicimiladuecentonovanta / \_\_) al netto dell'IVA.
- a. Relativamente al servizio a) "Sviluppo e realizzazione siti Web" la dimensione massima delle prestazioni contrattuali dovute dall'Impresa per la realizzazione degli obiettivi è pari a Euro 4.328.240,00 (quattromilionitrecentoventottomiladuecentoquaranta/00) IVA esclusa:





- i. la dimensione massima degli affidamenti da realizzare in Punti Funzione è pari a: \_\_\_\_\_.

*(da determinarsi proporzionalmente allo sconto offerto sulla tariffa unitaria per singolo Punto Funzione, ottenuta in base alle corrispondenti tariffe unitarie per le specifiche figure professionali, e sino a concorrenza dell'importo massimo spendibile per il servizio e proporzionalmente al peso della componente in PF);*

- ii. la dimensione massima degli affidamenti in Giorni Persona è pari a: \_\_\_\_\_.

*(da determinarsi proporzionalmente allo sconto offerto sulle corrispondenti tariffe unitarie per le specifiche figure professionali, della composizione del gruppo di lavoro e sino a concorrenza dell'importo massimo spendibile per il servizio);*

- b. Relativamente al servizio b) "Attività sulla Piattaforma Documentum" la dimensione massima delle prestazioni contrattuali dovute dall'Impresa per la realizzazione degli obiettivi è pari a Euro 1.526.050,00 (unmilione cinquecentoventiseimilazero cinquanta/00) IVA esclusa:

- i. la dimensione massima di Giorni Persona è pari a \_\_\_\_\_.

*(da determinarsi proporzionalmente allo sconto offerto sulle corrispondenti tariffe unitarie per le specifiche figure professionali, della composizione del gruppo di lavoro e sino a concorrenza dell'importo massimo spendibile per il servizio);*

- c. c) Relativamente al servizio c) "Attività sulla Piattaforma Fllenet/Omnifind" è pari a Euro 260.000,00 (duecentosessantamila/00) IVA esclusa.

- i. la dimensione massima di Giorni Persona è pari a \_\_\_\_\_.

*(da determinarsi proporzionalmente allo sconto offerto sulle corrispondenti tariffe unitarie per le specifiche figure professionali, della composizione del gruppo di lavoro e sino a concorrenza dell'importo massimo spendibile per il servizio);*

2. L'Impresa prende atto che l'impegno stimato in termini percentuali per i linguaggi indicati nel Capitolato tecnico, deve intendersi indicativo e che, pertanto, l'impegno per ciascun linguaggio che verrà richiesto nel periodo di durata del contratto potrà variare sensibilmente, fermo restando che verranno applicate le medesime tariffe, di cui al successivo articolo 13. S. L'Impresa, pertanto, rinuncia ora per allora a sollevare eccezioni o riserve nell'ipotesi in cui a consuntivo le percentuali relative all'effettivo impegno per ambiente tecnologico risultassero inferiori o superiori rispetto a quelle indicate al precedente comma.

3. L'Impresa prende atto, quindi, che gli impegni stimati in Giorni Persona e/o Punti Funzione per il servizio a) Produzione software devono intendersi come la miglior stima





alla data delle esigenze realizzative. Pertanto i giorni persona e/o i Punti Funzione che verranno effettivamente richiesti nel periodo di durata del contratto, potrà variare sensibilmente dalle previsioni, fermo restando che verranno applicate le medesime tariffe previste per tali servizi di cui al successivo articolo 13S. L'Impresa, pertanto, rinuncia ora per allora a sollevare eccezioni o riserve nell'ipotesi in cui a consuntivo l'effettivo numero di Giorno Persona e/o Punti Funzione per ciascuna tipologia risultasse inferiore o superiore rispetto a quanto indicato nel Capitolato Tecnico.

4. L'Impresa prende atto che la Sogei, in caso di sopravvenute esigenze, si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione all'Impresa e, comunque, entro il limite dell'importo massimo spendibile di cui al successivo articolo 15 S "Corrispettivo", comma 1.

## **ARTICOLO 6 S**

### **PIANO DELLA QUALITÀ**

1. Entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di stipula del presente contratto, l'Impresa si obbliga a consegnare il Piano della Qualità generale, pena l'applicazione delle penali.

Il Piano della Qualità generale sarà sottoposto ad approvazione da parte della Committente. In caso di mancata approvazione, la Committente comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso, quest'ultima si obbliga entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione o in un diverso tempo dalla Committente nella predetta comunicazione, a recepire i rilievi e a consegnarlo alla Committente, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 S "Penali", e salvo, in ogni caso, il diritto della Committente e/o dell'Amministrazione di dichiarare risolto di diritto il presente contratto..

Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui al comma precedente non comporteranno alcun onere aggiuntivo la Committente e/o l'Amministrazione e saranno, pertanto a totale carico dell'Impresa.

## **ARTICOLO 7 S**

### **GARANZIE**

1. Per ogni obiettivo positivamente rilasciato ovvero concluso con collaudo/verifica di conformità positivo, l'Impresa è tenuta per 365 giorni dalla verifica di conformità positiva a garantire, su chiamata della Sogei o di terzi da essa indicati, l'eliminazione dei difetti del software realizzato o modificato in esecuzione del contratto stesso e/o le conseguenze sulla base dati e sulle interfacce utente, nonché l'eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per la Sogei, nei tempi e nei modi indicati nel Capitolato tecnico e sua appendice. L'Impresa dovrà dotarsi di uno strumento di inventario del software tale da impostare la data di inizio e fine garanzia per ciascun modulo applicativo/funzione



utente ed essere in grado di fornire a Sogei, a fronte di una richiesta, un report di sintesi.

2. L'Impresa prende atto che, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia di quanto realizzato in ottemperanza delle obbligazioni di cui all'art. 1 S, comma 2 "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", dovrà provvedere anche alla rimozione di errori, nonché all'adeguamento ed evoluzione delle soluzioni stesse sino al termine del periodo di erogazione dei servizi e relativamente alla manutenzione correttiva sino al termine del contratto.
3. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati ed i prodotti realizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
4. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Sogei restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.

#### **ARTICOLO 8 S**

##### **SUBAPPALTO**

*< se il subappalto è previsto, inserire successivi comma 1 e 2 ....>*

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:  
\_\_\_\_\_.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

*< ... ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1 .>*

L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

#### **ARTICOLO 9 S**

##### **PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ**

1. L'Impresa, entro 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'avvio di ogni affidamento, dovrà consegnare alla Committente il "Piano di lavoro" contenente la calendarizzazione delle attività oggetto delle attività di ciascun intervento oggetto delle prestazioni contrattuali, nonché i nominativi dei Responsabili dei singoli servizi oggetto del presente contratto.
2. Successivamente al primo Piano di Lavoro di cui al precedente comma 1, l'Impresa si impegna a consegnare il Piano di lavoro aggiornato, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato tecnico e suoi allegati. Al predetto Piano, l'Impresa dovrà allegare, per ogni servizio, la composizione, unitamente ai nominativi, dei gruppi di lavoro, nonché le relative percentuali di impiego.



3. Il Piano di lavoro sarà sottoposto ad approvazione da parte della Committente. In caso di mancata approvazione, la Committente comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso che l'Impresa si obbliga, ora per allora, a recepire aggiornando il Piano e consegnandolo alla Committente stessa nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrenza dalla data di comunicazione della mancata approvazione, salvo in ogni caso il diritto della Committente e/o dell'Amministrazione di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
4. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui al comma precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Committente e/o l'Amministrazione e saranno, pertanto, a totale carico dell'Impresa. L'Impresa si impegna, altresì, a tenere costantemente aggiornato il "Piano di lavoro" in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato dell'arte delle singole attività.
5. Le attività svolte dovranno essere consuntivate mensilmente dall'Impresa in un "consuntivo attività" nei termini e nelle modalità espresse nel Capitolato Tecnico; il "consuntivo attività" dovrà essere sottoposto all'approvazione della Committente e/o dell'Amministrazione, nei termini e con le modalità indicate nel Capitolato tecnico.

#### **ARTICOLO 10 S**

##### **RISORSE IMPIEGATE**

1. L'Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria) dovrà indicare, tra le proprie risorse, un Responsabile unico delle attività contrattuali (nella persona di \_\_\_\_\_), affinché Sogei, nella persona del proprio Responsabile, possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.
2. L'Impresa, alla data di sottoscrizione del presente contratto, ha consegnato i curricula (eventualmente forniti anche in forma di schede tecniche) dei referenti e delle figure professionali migliorate in Offerta Tecnica con le certificazioni richieste e/o offerte. L'Impresa si obbliga, altresì, a consegnare i curricula delle altre figure professionali impegnate nell'esecuzione del contratto, ove la Committente e/o l'Amministrazione ne facciano richiesta, unitamente alle certificazioni dichiarate in sede di offerta tecnica.
3. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte e presteranno la loro attività conformemente al mix espresso negli allegati al contratto.
4. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore a 30 (trenta) giorni solari, l'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione alla Committente e



consegnare a quest'ultima, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.

5. L'Impresa riconosce, altresì, alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale. L'esercizio da parte della Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
6. Nell'ipotesi di cui ai precedenti comma 5 e 6 del presente articolo, la Committente si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
7. Ove la Committente ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
8. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
9. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Committente del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 7, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 7 (sette) giorni solari dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dalla Committente.
10. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Committente, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione di cui all'art. 11 G d'importo pari al 0,3% (zerovirgolate per cento) della stessa. L'Impresa prende atto che la Committente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.
11. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

## **ARTICOLO 11 S**

### **CONSEGNA DEI PRODOTTI**

1. I prodotti dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e secondo le modalità previsti nel Capitolato tecnico, o altrimenti concordati con la Committente, e consegnati secondo la tempificazione prevista nel Capitolato tecnico o quella diversa indicata nel Piano di lavoro, pena l'applicazione delle penali di cui all' art. 14 S "Penali".



2. I prodotti dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte della Committente, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico e nel Piano di lavoro approvato; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
3. Ove vengano riscontrate anomalie, l'Impresa dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi previsti nel Capitolato tecnico.
4. L'Impresa prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato tecnico o, altrimenti, concordati con la Committente, equivale a **"ritardo o mancata consegna dei prodotti"**.
5. Si precisa che l'Amministrazione acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti realizzati dall'Impresa in esecuzione del presente contratto.

## ARTICOLO 12 S

### VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. In corso di contratto la Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale.
2. Tali verifiche verranno avviate:
  - con riferimento al servizio di realizzazione e sviluppo siti web e manutenzione di cui all'art. 1 comma 1 lett. a) punto 1, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla consegna del rispettivo intervento in conformità a quanto espresso nel Piano di Lavoro approvato;
  - con riferimento al servizio di supporto e grafica di cui all'art. 1 comma 1 lett. a) punto 2 e punto 3, lett b) punto 1, lett. c) punto 1, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla consegna del rispettivo intervento in conformità a quanto espresso nel Piano di Lavoro approvato;
  - con riferimento al servizio di parametrizzazione e personalizzazione dei prodotti documentali e di cui all'art. 1 comma 1 lett b) punto 1 e lett c) punto 1, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla consegna del rispettivo intervento in conformità a quanto espresso nel Piano di Lavoro approvato;
  - con riferimento al servizio di presidio di cui all'art. 1 comma 1 lett a) punto 4, trimestralmente secondo quanto previsto nel capitolato tecnico.
3. La Committente si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
4. La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell'art. 314 del DPR 207/2010, a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale e verrà avviata entro i termini indicati al comma 2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 313 del DPR 207/2010. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo in caso le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse nel Capitolato tecnico.



5. Il Committente rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dall'art.322, 323 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 .
6. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione della Fornitura" ovvero "Data di accettazione del servizio", per la relativa prestazione contrattuale, da parte del Committente.
7. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
8. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo la Committente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui la Committente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, per quanto attiene gli Indicatori di qualità, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
9. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Committente, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi riportati nel Piano della Qualità.
10. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
11. La Committente rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dagli art. 315 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e la Committente potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata dall'Impresa.
12. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
13. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

## **ARTICOLO 13 S MONITORAGGIO**

1. L'Impresa prende atto che la Committente si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato tecnico.
2. L'Impresa s'impegna a inviare tempestivamente alla Committente la documentazione attestante l'esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità.



3. L'Impresa, nello svolgimento delle attività di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione" del Contratto, si impegna a fare esplicito riferimento alla norma rispetto alla quale viene richiesta la certificazione per quanto riguarda i principi di assicurazione e gestione della qualità.
4. L'Impresa si impegna a permettere l'accesso, alla Committente e/o all'organismo di ispezione da questa eventualmente designato, sia al sistema di documentazione e gestione del proprio sistema di qualità, sia al sistema di gestione della configurazione e della documentazione, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa la integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al contratto, che è onere dell'Impresa stessa predisporre.
5. L'Impresa si impegna ad accettare le verifiche ispettive (verifiche mirate o verifiche di seconda parte), effettuate anche dall'organismo di ispezione designato dalla Committente, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla norma **UNI EN ISO 19011:2012**, secondo le modalità definite al Capitolato tecnico.

#### ARTICOLO 14 S

##### PENALI

1. **P1 - Mancata tempestività risoluzione errori – manutenzione in garanzia.** Per ogni ora o frazione lavorativa di ritardo rispetto alla soglia prevista dall'indicatore IQ8 la Sogei applicherà una penale pari a Euro 100,00 (cento/00).
2. **P2 - Ritardo nell'accettazione del verbale dell'affidamento.** Per ogni giorno lavorativo o frazione di ritardo rispetto alla soglia prevista dall'indicatore IQ9 o migliorativi proposti, la Sogei applicherà una penale pari allo 1‰ (unopermille) del corrispettivo massimo previsto per il corrispondente servizio come definiti all'art. 15 S comma 3 lettera a) ovvero b) ovvero c).
3. **P3 - Ritardo nella nomina del responsabile dell'affidamento.** Per ogni giorno lavorativo o frazione di ritardo rispetto alla soglia prevista dall'indicatore IQ12 la Sogei applicherà una penale pari allo 1‰ (unopermille) del corrispettivo massimo previsto per il corrispondente servizio come definito all'art. 15 S comma 3 lettera a) ovvero b) ovvero c) .
4. **P4 – Eccesso di rilievi sull'affidamento.** Per ciascun rilievo eccedente il valore di soglia fissato per l'indicatore IQ13 o migliorativi proposti, la Sogei applicherà una penale nelle seguenti modalità:

| Numero rilievi sull'affidamento | Penali in % sul valore del rispettivo affidamento |
|---------------------------------|---|
| 1 rilievo                       | //  |
| 2 rilievi                       | 2%  |
| 3 rilievi                       | 5%  |
| 4 rilievi                       | 10%   |
| oltre 4 rilievi                 | 10% aggiuntivi per ogni rilievo                   |





5. **P5 – Superamento del livello di servizio del Presidio.** Per ciascun rilievo eccedente il valore di soglia fissato per l'indicatore IQ14 o migliorativi proposti, la Sogei applicherà una penale pari allo 1‰ (unopermille) del corrispettivo massimo previsto per il corrispondente servizio come definiti all'art. 15 S comma 3 lettera a) ovvero b) ovvero c).
6. **Ritardo nella predisposizione del collegamento telematico e degli ambienti tecnologici.** Per ogni giorno solare o frazione di ritardo rispetto ai termini indicati nel capitolato tecnico per la disponibilità del collegamento telematico e/o delle dotazioni individuali di attrezzature informatiche e/o degli ambienti tecnologici, o per ogni successiva indisponibilità e sino alla data di completo ripristino, la Sogei applicherà all'Impresa per ciascun strumento indisponibile una penale di importo pari allo 1‰ (unopermille) del corrispettivo massimo contrattuale di cui al successivo articolo 15 S comma 2.
7. **Ritardo nella consegna dell'elenco delle risorse.** Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini per la consegna dell'elenco delle risorse che saranno impiegate nei servizi, di cui al precedente articolo 10 S comma 2, la Sogei applicherà all'Impresa una penale di importo pari allo 0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo massimo contrattuale di cui al successivo articolo 15 S comma 2..
8. **Mancata corrispondenza della risorsa professionale ai requisiti minimi o migliorativi.** Per ogni risorsa professionale con competenze e/o conoscenze e/o esperienze inferiori a quanto prescritto nei requisiti minimi o nei requisiti migliorativi offerti dall'Impresa, la Sogei applicherà all'Impresa una penale di importo pari allo 0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo massimo contrattuale di cui al successivo articolo 15 S comma 2.
9. **Ritardo nella consegna del Piano di Qualità.** Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna del Piano della Qualità secondo le modalità previste dall'art. 6 S, la Committente applicherà una penale pari allo 0,8‰ (zerovirgolaotto per mille) del corrispettivo massimo contrattuale di cui al successivo art. 15 S.
10. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art.5 G "Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive", resta salvo il diverso termine indicato.
11. L'Impresa prende atto ed accetta che la Committente si riserva di applicare le penali di cui ai precedenti comma anche durante gli eventuali periodi di sperimentazione delle applicazioni, così come specificato nel Capitolato tecnico.
12. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
13. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare, anche per causali diverse da quelle di cui al



presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.

14. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all'art. 11 G senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
15. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all'art. 15 S "Corrispettivo", comma 1, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

#### **ARTICOLO 15 S CORRISPETTIVO**

1. Il Prezzo complessivo offerto dall'impresa sulle stime espresse nel capitolato tecnico ai fini dell'aggiudicazione è pari a *<inserire importo a cifre e lettere>* Euro \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_).
2. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di cui al precedente Articolo 5 S "Dimensioni massime dei singoli servizi", è pari a Euro 6.114.290,00 (seimilionicentoquattordicimiladuecentonovanta/00), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_) degli oneri di sicurezza per rischi interferenziali pari ad € zero = (0/00) e al netto di IVA..
3. Il corrispettivo massimo complessivo risulta suddiviso nei seguenti corrispettivi per singolo servizio:
  - a) per il servizio "Sviluppo e realizzazione siti Web", di cui all'art. 1 S, comma1, lettera a) è pari a Euro 4.328.240,00 (quattromilionitrecentoventottomiladuecentoquaranta\_\_\_\_\_/00\_);
  - b) per le "Attività sulla piattaforma Documentum" di cui all'art. 1 S, comma1, lettera b) è pari a Euro 1.526.050,00 (unmilionequattrocentoventiseimilazerocinquanta/00);
  - c) per le "Attività sulla piattaforma Filenet/Omnifind/ Watson Explorer" di cui all'art. 1 S, comma1, lettera c) è pari a Euro 260.000,00 (duecentosessantamila/00).
4. Per gli obiettivi per i quali è applicabile una misurazione dell'impegno in Punti Funzione, il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di Punti Funzione (calcolati secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico e Appendici ed indicati dall'Impresa nel Piano di Lavoro del singolo obiettivo realizzato) per il valore unitario di cui al successivo comma 7.
5. Per gli obiettivi per i quali non è applicabile una misurazione dell'impegno in Punti funzione, il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di giorni-persona



indicato nel Piano di Lavoro approvato nella fase di definizione e calcolato sulla base delle tariffe di cui al successivo comma 8.

6. Per i servizi per i quali è prevista una gestione a “tempo e spesa”, il corrispettivo è determinato sulla base della composizione del gruppo di lavoro, come risultante dal consuntivo riportato “Piano di Lavoro” relativo a ciascun mese solare, approvato dalla Committente secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico e sulla base delle tariffe di cui al successivo comma 8.
7. Il corrispettivo unitario di ogni singolo F/P è pari a € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_).
8. Le tariffe (da intendersi comprensive delle eventuali trasferte, reperibilità ed extra orario) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

| Figura professionale                          | Euro/giorno                 |
|---|-----------------------------|
| Analista Programmatore                        | € _____, ____ = (____/____) |
| Programmatore                                 | € _____, ____ = (____/____) |
| Specialista di Prodotto/Tecnologia            | € _____, ____ = (____/____) |
| Specialista di Prodotto/Tecnologia senior     | € _____, ____ = (____/____) |
| Visual Web Designer                           | € _____, ____ = (____/____) |
| Grafico Web                                   | € _____, ____ = (____/____) |
| Operatore di Publishing                       | € _____, ____ = (____/____) |
| Tecnico di collaudo e integrazione di sistemi | € _____, ____ = (____/____) |

9. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all’esecuzione dei servizi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
10. Le tariffe, il canone mensile ed il corrispettivo unitario del Punto Funzione sono accettate dall’Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
11. L’Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
12. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

## ARTICOLO 16 S

### FATTURAZIONE

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 15 S “Corrispettivo”, comma 1, l’Impresa potrà emettere fattura per ciascun affidamento all’esito positivo della verifica di conformità.
2. L’importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell’imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l’approvazione da parte della Sogei della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.



3. *< nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura >* In caso di RTI con fatturazione proquota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati.
4. *< nel caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria riportare la seguente dicitura>* In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti
5. *< nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura>* La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore.
6. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, *<eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore>*, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
7. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
8. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
  9. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Sogei a "Amministrazione, Bilancio e Tesoreria" – Ufficio Contabilità Fornitori - e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio \_\_\_\_\_, il Codice Identificativo Gare (CIG) 6518129236, nonché il numero d'ordine che sarà successivamente comunicato.
10. Il Fornitore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate sul sito [www.sogei.it](http://www.sogei.it) - Area Fornitori - Fatturazione elettronica verso Sogei, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.
11. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1

Classificazione del documento: Consip public

Schema di Contratto per l'affidamento di servizi di sviluppo e manutenzione di siti internet/intranet e di applicazioni documentali (ID 1699)

Allegato 4 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'Ufficio Tesoreria della Sogei, al numero di fax 0650258412 ovvero alla e-mail: Areatesoreria@sogei.it tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire alla Committente entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

12. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
13. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto all'art.15 G comma 10 del contratto.
14. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

## **ARTICOLO 17 S**

### **RISOLUZIONE**

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere



- all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001:2000 rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
  3. In ogni caso, si conviene che la Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
    - a. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
    - b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 G;
    - c. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Committente e/o dell'Amministrazione;
    - d. mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del dell'articolo 9 G;
    - e. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione e/o la Committente, ai sensi del precedente articolo 7 G;
    - f. nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", art. 7 S "Garanzie", art. 12 S "Verifica di conformità", art. 13 S "Monitoraggio e certificazione EN ISO 9001 >, art. 15 S "Penali", art. 19 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi art. 4 G "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", art. 5 G "Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive", art. 6 G "Obblighi di riservatezza", art. 8 G "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", art. 11 G "Cauzione", art. 14 G "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. 15 G "Trasparenza dei prezzi", art. 16 G "Subappalto", art 19 G "Condizione particolare di risoluzione", art. 20 G "Codice ETICO – modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001", art. 21 G "Ulteriore condizione risolutiva espressa".
  4. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.
  5. La Committente, nei casi di cui all'art. 140, D.Lgs. n. 163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo



contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

## **ARTICOLO 18 S**

### **OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto





attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

7. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.



Roma, lì \_\_\_\_\_

La Committente

Il Presidente ed Amministratore Delegato

Ing. Cristiano Cannarsa

C.F.: \_\_\_\_\_

Certificatore: \_\_\_\_\_

Validità: dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Firma digitale: n. \_\_\_\_\_

L'Impresa

Il legale rappresentante

\_\_\_\_\_

C.F.: \_\_\_\_\_

Certificatore: \_\_\_\_\_

Validità: dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Firma digitale: n. \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

**- con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:**

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 4 S - Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere;

Articolo 5 S - Dimensioni massime dei singoli servizi ;

Articolo 6 S - Piano della Qualità;

Articolo 7 S - Garanzie;

Articolo 9 S - Pianificazione delle attività;

Articolo 10 S - Risorse impiegate;

Articolo 11 S - Consegna dei prodotti;

Articolo 12 S - Verifica di conformità

Articolo 13 S - Monitoraggio

Articolo 14 S - Penali

Articolo 17 S - Risoluzione

Articolo 18 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

**- con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:**

Articolo 3 G – Aumento e diminuzione – Modifiche e varianti in aumento ed in diminuzione

Articolo 4 G - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

Classificazione del documento: Consip public

Schema di Contratto per l'affidamento di servizi di sviluppo e

24 di 25

manutenzione di siti internet/intranet e di applicazioni documentali (ID 1699)

Allegato 4 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



Articolo 5 G - Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive

Articolo 6 G - Obblighi di riservatezza

Articolo 7 G - Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 8 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 9 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 10 G - Cauzione

Articolo 12 G - Recesso

Articolo 13 G - Recesso per giusta causa

Articolo 14 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 15 G - Trasparenza dei prezzi

Articolo 16 G - Subappalto

Articolo 17 G - Foro esclusivo

Articolo 18 G - Trattamento dei dati personali

Articolo 19 G - Condizione particolare di risoluzione

Articolo 20 G - Codice ETICO - modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001

Articolo 21 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa

L'Impresa

Il legale rappresentante

\_\_\_\_\_  
C.F.: \_\_\_\_\_

Certificatore: \_\_\_\_\_

Validità: dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Firma digitale: n. \_\_\_\_\_